



COMUNE DI NOVE

Provincia di Vicenza

UFFICIO LICENZE

Ordinanza № 3.

ORARIO DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

IL SINDACO

Visti gli articoli 11 e 12 e 13 del Decreto Legislativo № 114 del 31 marzo 1998;
Viste le proposte presentate in merito dalle associazioni di categoria, agli atti al n°
11925 di Prot. del 7 dicembre 2011;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Gli esercenti possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva nelle seguenti festività nel corso dell'anno 2012:
 - Venerdì 6 gennaio.
 - Domenica 8 gennaio.
 - Domenica 15 gennaio.
 - Domenica 1 aprile.
 - Sabato 2 giugno.
 - Prima domenica successiva all'inizio dei saldi estivi.
 - Domenica 21 ottobre.
 - Domenica 28 ottobre.
 - Giorni festivi del mese di dicembre.
2. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e una mezza giornata di chiusura infrasettimanale a scelta dell'esercente.
3. Gli esercenti sono tenuti ad avvisare il pubblico con idoneo cartello visibile anche dall'esterno dell'esercizio la mezza giornata di chiusura settimanale da loro scelta.
4. La chiusura infrasettimanale non è obbligatoria qualora nella settimana vi sia una giornata festiva oltre alla Domenica.
5. In caso di più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare devono osservare l'apertura antimeridiana nella prima o nella terza festività.
7. Restano invariate le disposizioni riguardanti gli orari di apertura e di chiusura stabilite dagli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo precitato.
8. La presente Determinazione entra in vigore il 1 gennaio 2012 e resterà affissa all' Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni.

Nove, 12 dicembre 2011.

IL SINDACO
Manuele Bozzetto

DECRETO LEGISLATIVO

№ 114 del 31 marzo 1998

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge № 59 del 15 marzo 1997

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale № 95 del 24 aprile 1998, S.O.)

Art. 11. - Orario di apertura e di chiusura

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.

Art. 12. - Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte

1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4.
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1.

Art. 13. - Disposizioni speciali

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.